

STUDIO NOTARILE
Dr. FRANCESCO M. RAGNISCO

COPIA AUTENTICA

00196 ROMA - LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9
TEL. 06.3611332 - 3611703 - 3611817 (FAX) - E.MAIL: fmagnisco@notariato.it

Allegato B al N. 16065

STATUTO

della Fondazione "ROMAEUROPA - Arte e Cultura".

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - PATRIMONIO - SCOPO

ARTICOLO 1

E' istituita la Fondazione "ROMAEUROPA - Arte e Cultura", con sede in Roma

ARTICOLO 2

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme destinate dai Fondatori alla dotazione della Fondazione stessa;
- b) dai beni e dalle somme che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonchè da Enti, da privati e dallo Stato destinati all'ampliamento del patrimonio.

ARTICOLO 3

La gestione della vita della Fondazione sarà assicurata dalle rendite del patrimonio nonchè da tutti i beni e somme che potranno pervenire alla Fondazione non già come Patrimonio ma come contributi per la gestione.

ARTICOLO 4

La Fondazione non ha fini di lucro, essa ha lo scopo di sviluppare le relazioni culturali fra l'Italia e gli altri paesi dell'Europa nel quadro dell'unità europea, anche con partico-

lare attenzione ai rapporti esistenti e da rafforzare con altri paesi extracomunitari. Essa si pone il compito di incoraggiare lo sviluppo e la conoscenza della pittura, delle arti figurative in genere, degli spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e delle altre arti visive, nonché di altre attività culturali, come la danza, e tecnico scientifiche.

La Fondazione ha, inoltre, lo scopo di realizzare un festival culturale denominato "ROMAEUROPA".

La Fondazione opera in modo specifico per la promozione e lo sviluppo della danza, ed a tale scopo potrà raccogliere documentazione, fornire informazioni, effettuare ricerche, promuovere attività editoriali (nel rispetto della normativa vigente), incontri e mostre, coordinare organicamente e continuamente forme di produzione e di distribuzione e realizzare iniziative di carattere promozionale, propedeutico e formativo.

Per conseguire tali finalità promuoverà e svilupperà anche in collaborazione con altre istituzioni o organizzazioni italiane o straniere qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso, economico, scientifico, sociale e culturale.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra la Fondazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti

e della cultura.

La Fondazione potrà partecipare a comitati, organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento di scopi sociali anche con la stipula di convenzioni.

ARTICOLO 5

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonchè con ogni altro provento o contributo a ciò destinato.

ARTICOLO 6

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II

PRESIDENTE

ARTICOLO 7

Il Presidente che ricopre carica vitalizia ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede alla sua amministrazione in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente propone al Consiglio la nomina di uno o più Vice-Presidenti, di cui uno Vicario.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire deleghe e procure speciali per categorie di affari o singoli affari.

In particolare resta di attribuzione del Presidente:

- curare l'osservanza e l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto;

- vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo della Fondazione;

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal presente Statuto e convocare e presiedere le riunioni dei Fondatori che saranno regolate in analogia con quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione;

- provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza utile.

I Presidenti successivi al primo saranno eletti a maggioranza assoluta dai Fondatori e dureranno in carica cinque anni, e potranno essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente Vicario.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Presidente Onorario, scelto tra le persone che si siano distinte per la loro azione in campo culturale, economico e sociale, e che possa aiutare il raggiungimento delle finalità statutarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a venticinque membri e cioè: dai Fondatori che ne sono componenti a vita, e da altri membri da questi determinati nel numero e nominati a maggioranza (o almeno dalla metà di essi, qualora trattasi di riunione svolta in seconda convocazione), tenendo anche conto delle eventuali designazioni di cui appresso.

Gli Enti collettivi partecipanti al patrimonio avranno il diritto di designare nel Consiglio un Consigliere di Amministrazione ciascuno e potranno sostituirlo a loro insindacabile richiesta.

La quota di partecipazione al patrimonio per gli Enti collettivi è fissata in Euro 25.000 (venticinquemila) annuali e va rinnovata annualmente. (norma transitoria: dall'obbligo testè menzionato sono esclusi i seguenti Enti : Comune di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma, Giunti Editore, Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e Camera di Commercio di Roma, che avranno diritto ad un Consigliere permanente).

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri non vitalizi possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra le persone che si siano distinte nel campo dell'arte, della cultura, della politica e dell'economia, od anche tra

le persone che per la loro specifica competenza professionale possano collaborare al raggiungimento delle finalità statutarie.

I membri del Consiglio di Amministrazione, per la durata parziale o totale del loro mandato, possono provvedere a farsi rappresentare con diritto di voto da persone da essi delegate con apposita procura notarile.

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più consiglieri designati dai Fondatori, gli stessi provvedono alla sostituzione.

I membri del Consiglio, nominati in quanto rappresentanti di Enti e/o Istituzioni, pubbliche e/o private, che dovessero passare ad altro incarico, si considerano automaticamente decaduti.

Venendo meno, per qualsiasi ragione, uno o più Fondatori, saranno il/i Fondatori superstiti a provvedere al reintegro dei /dei mancanti Fondatori che devono essere scelti tra le persone che si siano distinte nel campo dell'arte, della cultura e dell'economia o che abbiano apportato benefici alla Fondazione con le proprie competenze professionali o che abbiano sviluppato particolari benemerienze anche economiche nel sostegno alla vita della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ogni qualvolta lo ritenga

opportuno.

Inoltre deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto inviato ai destinatari almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ARTICOLO 10


Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere assunte in prima convocazione con l'intervento di oltre la metà dei componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a maggioranza assoluta degli intervenuti. Per le modifiche statutarie sono necessarie le maggioranze della prima convocazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno in corso entro il mese di aprile;
- delibera, ove necessario, sull'accettazione di donazioni e lasciti nonchè sugli atti di disposizione del Patrimonio della Fondazione che abbiano un valore superiore a Euro 20.000;
- determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per



		l'erogazione di eventuali rendite;
		- delibera le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni
		che si rendessero necessari;
		- provvede, su proposta del Presidente, alla nomina, nel suo
		seno, di uno o più Vice-Presidenti, di cui uno Vicario;
		- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presi-
		dente;
		- provvede alla nomina, su proposta del Presidente, del Di-
		rettore Generale che avrà l'incarico di gestire l'ordinaria
		amministrazione, sovrintendere alla gestione di tutto il per-
		sonale, ivi compresa l'assunzione di dipendenti a tempo de-
		terminato e collaboratori in genere che a qualunque titolo
		prestino la propria opera per la Fondazione, deciderne la re-
		munerazione e la sua organizzazione, attuare i programmi e le
		attività approvati dal Consiglio, sovrintendere alla gestione
		del budget generale annuale della Fondazione approvato dal
		Consiglio, rilasciare procure per singoli affari o categorie
		di affari nell'ambito dei poteri ad esso delegati ed eserci-
		tare anche nei confronti dei terzi i poteri che siano ad esso
		delegati dal Presidente o dal Consiglio;
		- provvede alla nomina, su proposta del Presidente, del Di-
		rettore artistico che avrà l'incarico di proporre i programmi
		dell'attività della Fondazione.
		I verbali sono trascritti in apposito registro e ciascun ver-
		bale deve essere firmato dal Presidente o dal Vice Presidente

che ha presieduto la riunione e da un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal Consiglio.

CAPO IV

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente, ed al Vice Presidente Vicario in caso di assenza o impedimento del Presidente.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno indicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.


I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio non di nomina Ministeriale dovranno essere regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Al Collegio è demandato il compito di controllare l'amministrazione della Fondazione e di relazionare in merito al bilancio consuntivo.

CAPO VI

ARTICOLO 13



L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 14

Qualora per qualsiasi motivo la Fondazione dovesse estinguersi, il patrimonio verrà devoluto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali o ad Enti da esso indicati.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to Giovanni Pieraccini

" Francesco Maria Ragnisco notaio

E' copia conforme all'allegato B dell'atto a rogito del mio
coadiuvato dott. Francesco Maria Ragnisco in data 29 maggio
2007, repertorio n. 61433, raccolta n. 16065, registrato a Ro-
ma 3 il 4 giugno 2007 al n. 14482 serie 1T, esatti euro
213,00.

Rilasciata da me Dr. Luca Tucci, coadiutore temporaneo - giu-
sta provvedimento del Consiglio Notarile di Roma in data 6
settembre 2012 - del Dr. Francesco Maria Ragnisco, notaio in
Roma, con studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia numero 9,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.

In carta esente da bollo per gli usi consentiti.

Consta di fogli 3 per 10 pagine, oltre la presente.

Roma, 30 novembre 2012